

circ. n. 04/123 del 08/01/1991

**Oggetto: Servizio del Contenzioso penale affidato ai Monopoli di Stato. Trasferimento di competenze in ordine alla gestione dei contesti e alla definizione amministrativa. Nuove norme in materia di concentramento, custodia e vendita dei reperti sottoposti a sequestro. (art. 6 Legge 25/1986 e Decreto Legislativo n. 375 del 9.11.1990)**

Il servizio del Contenzioso si colloca nell'ambito di una sempre più accentuata attività fiscale dell'Amministrazione dei Monopoli, che si estrinseca all'interno del Ministero delle Finanze, e che giustifica, sia la riacquisita competenza degli Ispettori per la definizione amministrativa dei contesti, sia una più ampia sfera d'azione sulla gestione del servizio, particolarmente per quanto attiene al concentramento e alla custodia dei reperti sottoposti a sequestro per il reato di contrabbando tabacchi esteri, accertato entro e fuori gli spazi doganali.

L'art. 6 della legge n. 25 del 29.1.1986 ha trasferito, dai Depositi agli Ispettorati, la competenza per la gestione dei contesti. Trattasi delle infrazioni a norme che disciplinano settori di attività che rientrano nella sfera operativa o di controllo dei Monopoli di Stato (tabacchi, fiammiferi, accenditori, lotto, lotterie ecc). E' rimasta immutata, invece, la competenza dei Depositi per la movimentazione contabile dei reperti (carico e scarico).

A tale disposto normativo s'intende ora dare piena e concreta attuazione, tenendo nel dovuto conto le innovazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 375 del 9.11.1990 che prevede, fra l'altro, il trasferimento della competenza alla definizione amministrativa, per il reato di contrabbando tabacchi esteri, dall'Intendente di finanza all'Ispettore dei monopoli.

Nella considerazione che il succitato art. 6 della L. 25/86 prevede che il "Contabile" del contenzioso possa essere designato in persona diversa dall'Ispettore capo del Compartimento, la scrivente opererà, ove possibile, in tal senso con apposite disposizioni operative. < p> Tale intendimento è mosso dalla opportunità di mantenere separate e distinte la competenza provvedimentale dell'Ispettore, di cui si è fatto cenno, da quella gestionale del "Servizio Contenzioso", che, pur essendo parte integrante dei compiti istituzionali dell'Ispettorato, comporta una specifica responsabilità del "Contabile", con una conseguente sfera di autonomia, della quale vengono evidenziati i limiti e l'organizzazione operativa.

Poiché con la presente circolare s'intende affrontare unitariamente tutta la complessa problematica dell'innovato e ampliato servizio contenzioso, saranno trattati, separatamente, ma organicamente, gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali.

#### **ASPETTI NORMATIVI**

Preliminarmente si osserva che l'attribuzione all'Amministrazione della competenza generale alla trattazione dei contesti, per i vari rami di servizio, discende dalle seguenti fonti normative:

- per i tabacchi: gli artt. 109 e 112 della legge n. 907 del 17 luglio 1942 (il primo sostituito dall'articolo unico della legge n. 415 del 21 luglio 1978); decreto legislativo n. 375 del 9.11.1990;
- per gli apparecchi di accensione: decreto legislativo 20.4.1971, n. 163 convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376;
- per il lotto: R.D.L. 19 ottobre 1933, n. 1933, convertito con modificazioni nella legge n. 973 del 5 giugno 1939; legge n. 528 del 2 agosto 1982 e relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990;
- per le lotterie nazionali: legge n. 357/88 e legge n.62 del 26.3.1990;
- per i concorsi e le operazioni a premio: art. 124 del R.D.L. 19.10.1938, n. 1933, sostituito dall'art. 8 del d.l. n. 332 del 30.9.1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 384 del 27.11.1989.

Con l'art. 6 della L.25/86, si è inteso restituire i Depositi generi di monopolio alla loro primaria funzione di inserimento dei prodotti nella rete distributiva, con la quale la movimentazione dei reperti si armonizza in modo organico.

Viceversa, l'attribuzione della gestione amministrativo-contabile trova migliore collocazione, per affinità con le altre materie trattate, presso gli Ispettorati Compartimentali.

Nella materia, peraltro, ha innovato in maniera ben più penetrante la legge 10 ottobre 1989, n. 349, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a riorganizzare, con propri decreti legislativi, l'Amministrazione doganale e, fra l'altro, ad aggiornare la normativa afferente la materia del contrabbando tabacchi esteri,

dettando all'art. 4 i relativi criteri.

In particolare, il citato art. 4 prevede, al punto a), l'affidamento all'Amministrazione dei Monopoli della competenza alla definizione in via amministrativa e alla gestione dei contesti afferenti contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate entro gli spazi doganali, mentre, al punto b), individua la necessità di definire nuove procedure per una più sollecita ripartizione agli aventi diritto dei proventi dei prodotti di confisca, adottando lo strumento della convalida del sequestro.

Giova rammentare che la definizione data dall'art. 17 del D.P.R. 23 gennaio 1973, recita:

degli "spazi doganali" è n. 43, che testualmente "Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Guardia di finanza".

All'interno di detti "spazi doganali" si conferma la competenza per la gestione dei contesti in oggetto da parte dell'Autorità Doganale, mentre, ai nostri fini, a nulla rileva il concetto di "zona di vigilanza doganale", di cui all'art. 23 del D.P.R. stesso, zona che ricade ora nella sfera di competenza territoriale dell'Amministrazione dei Monopoli.

Il dec.leg. n.375 del 9.11.1990 ha dato attuazione al disposto della legge 349/1989, innovando quindi sostanzialmente la disciplina dell'intera materia, e precisamente:

- l'art. 1 attribuisce agli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato la competenza a definire in via amministrativa i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (t.i.e.) accertati fuori degli spazi doganali, sottraendola, di conseguenza, all'Intendente di Finanza che ne era investito ex artt. 10 e 11 della legge n. 27/1951. Per la somma da determinare, entro il limite del doppio e del decuplo dei diritti dovuti, trova conferma il disposto dell'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, (Testo Unico delle Leggi Doganali - T.U.L.D.).

In quanto ai criteri, si richiama l'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale -, che ha natura di principio generale in materia (gravità del reato, personalità del denunciato e sue condizioni economiche).

Restano invariate, infine, le competenze dell'Intendente di Finanza per i delitti di contrabbando afferenti tabacchi nazionali, per i quali rimane vigente la normativa dettata dai citati artt. 10 e 11 della legge n. 27/1951.

- l'art. 2 disciplina la trasmissione dell'originale del processo verbale (p.v.), nei casi in cui è ammessa la definizione amministrativa, all'Ispettorato dei Monopoli di Stato. Copia, altresì, del medesimo p.v. sarà trasmessa, a cura del Comando della Guardia di Finanza che ha elevato il verbale, all'Intendenza di Finanza competente per territorio, al Deposito Generi di Monopolio che curerà la movimentazione dei reperti sequestrati, al Magazzino Vendita Generi di Monopolio, ove eventualmente è stato effettuato il primo concentramento, all'Autoparco dell'Amministrazione al quale è stato consegnato l'autoveicolo eventualmente sequestrato, nonché al Ricevitore Capo della competente Circostrizione doganale. Ovviamente, laddove non si tratti di contrabbando di t.i.e., l'originale del p.v. sarà invece trasmesso all'Intendenza di Finanza competente per territorio, se sia consentita la definizione in via amministrativa (ed in copia all'Ispettorato Compartimentale, nonché agli altri già citati organi del Monopolio), ovvero all'Autorità Giudiziaria in caso contrario.

In tutte le fattispecie, e per ogni tipo di infrazione, a ciascun p.v. trasmesso all'Ispettorato Compartimentale, in originale o in copia, dovrà essere allegata a cura dell'Organo verbalizzante la ricevuta, modo P.10, rilasciata dall'Organo del Monopolio (Deposito G.M. o Magazzino vendita) che ha assunto in carico le cose sequestrate. Lo stesso articolo fissa il termine perentorio di gg. 30 per la presentazione della istanza di ammissione alla definizione in via amministrativa e del pagamento da parte del denunciato, sempre che l'Ispettore dei Monopoli consenta l'applicazione del beneficio, avuto riguardo alla personalità del contravventore e alla gravità del reato. Dell'avvenuta definizione, così come, in caso contrario, della trasmissione del fascicolo all'Autorità Giudiziaria, dovrà essere data comunicazione all'Organo verbalizzante e al competente Ricevitore capo della Dogana.

- l'art. 3 tratta della trasmissione del p.v. in originale all'Autorità Giudiziaria, ove non si possa far luogo alla definizione in via amministrativa;

- l'art. 4 disciplina la custodia e la vendita delle cose sequestrate, richiamando e ribadendo le disposizioni di cui all'art. 109 della legge n. 907/1942, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 21 luglio 1978, n. 415.

Innova, peraltro, sostanzialmente:

a) per quanto attiene all'obbligo della richiesta di convalida del sequestro all'Autorità Giudiziaria da parte dell'Ispettorato;

b) per quel che concerne la possibilità di procedere all'accreditamento provvisorio del valore di perizia dei tabacchi sequestrati a favore degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 337 T.U.L.D.;

c) in ordine alla previsione di un sistema di recupero delle somme indebitamente accreditate in via provvisoria, nel quadro di quanto previsto sub b).

- l'art. 5 prevede l'abrogazione dell'art. 341, c.2., del T.U.L.D. che confermava la competenza dell' Intendente di Finanza in tema di definizione in via amministrativa per fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera; come già detto a commento dell'art. 1, resta immutata la competenza dell'Intendenza di Finanza per i delitti di contrabbando aventi per oggetto tabacchi lavorati nazionali;

- l'art. 6 fissa l'entrata in vigore del D.P.R. in oggetto al 180° giorno dalla pubblicazione sulla G.U., e quindi dal 12 giugno 1991.

E' necessario, pertanto, che entro tale data vengano espletati tutti gli adempimenti re lati vi al passaggio di consegna dei contesti dai Depositi agli Ispettorati, secondo la competenza territoriale di questi ultimi, di cui all'allegato A ed adottando all'uopo lo schema di verbale di cui all'allegato B.

Sarà, altresì, cura di ciascun Ispettorato prendere gli opportuni contatti con i Comandi della Guardia di Finanza che operano nell'ambito della circoscrizione compartimentale, affinché la trasmissione degli originali dei processi verbali elevati, a far tempo dal 12 giugno 1991, avvenga secondo quanto previsto dalla nuova normativa.

Inoltre, per le violazioni accertate entro gli spazi doganali, aventi per oggetto tabacchi lavorati esteri, ciascun Ispettorato provvederà a prendere accordi con le Circoscrizioni Doganali, competenti nella fattispecie alla gestione dei contesti, in merito alla richiesta all' Autorità Giudiziaria di convalida del sequestro, affinché, sia della richiesta stessa, che dell'avvenuta convalida, vengano tempestivamente informati entrambi gli Organi. Ciò al fine di consentire all' Ispettorato dei Monopoli di procedere all' accreditamento provvisorio del valore dei tabacchi risultante dal verbale di perizia mod. T 10, a favore della Dogana, per la ripartizione agli aventi diritto, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo de quo.

A conclusione di questa parte, che tratta degli aspetti normativi della materia, non sembra superfluo ribadire che per le al tre infrazioni (accenditori, fiammiferi, lotto, lotterie, giochi a premio) nulla è innovato, ad eccezione del trasferimento di competenza per la trattazione dei contesti, dai Depositi G.M. agli Ispettorati Compartimentali, ai sensi della già citata legge 29.1.1986, n. 25, art. 6.

Per una più approfondita analisi circa la configurazione dei reati finanziari e la violazione delle singole norme, si rimanda alla I parte dell'allegato "Manuale".

### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

a) Attuazione dell'art. 6 della legge 25/1986.

La norma in questione prevede, com' è noto, il trasferimento della competenza alla trattazione dei contesti dai Depositi G.M. agli Ispettorati Compartimentali.

Tale trasferimento va considerato sotto due profili: formale e materiale.

A) Decorrenza e passaggio delle consegne - La decorrenza per la gestione di competenza dell'Ispettorato sarà indicata con separata circolare e comunque è prevista dopo la conclusione dei corsi di qualificazione che saranno all'uopo organizzati. Nel periodo precedente alla consegna sarà cura dei Depositi predisporre tutti gli elementi per la compilazione del verbale di cui all'allegato schema, completo dei relativi elaborati (all. B).

Più precisamente si dovrà tenere presente quanto segue:

1. situazione di cassa, costituita da: eventuali valori che, in via del tutto eccezionale, possano essere in possesso del Dirigente del Deposito; elenco dettagliato delle quietanze sul cap. 3711 trasmesse alla Direzione Generale; eventuali carte contabili a giustificazione di somme anticipate, per le quali è in corso il reintegro da parte dell'Amministrazione; (all. B 1)
2. elenco delle bollette A 28 non ancora commutate in bollette di riscossione definitiva, Mod. Z 20; (all. B 2)
3. elenco, per ciascun contesto iscritto a Z 27, dei pagamenti rateali in corso di esecuzione; analogo elenco dei pagamenti rateali conclusi, per i quali è stato richiesto l'accreditamento dei fondi alla Direzione Generale (allegare copia della richiesta); (all. B 3 e B 4)
4. elenco dei crediti iscritti sul registro Mod. Z 27, per ciascun contesto e, distintamente, per ogni ramo di servizio e per ogni Provincia; (all. B 5)
5. prospetto dal quale risulti, per ciascun ramo di servizio e per ciascuna Provincia, il numero dei contesti in carico sui Registri Modd. Z 19 e Z 27;

6. elenco dei mezzi di trasporto sequestrati e giacenti in attesa di destinazione, distintamente per provincia e con l'indicazione del contesto a cui si riferiscono; (all. B 6)
7. elenco dei verbali di perizia, Mod. T 10, relativi a quantitativi superiori a kg. 1, in possesso del Deposito, il cui valore non è stato ancora ripartito;
8. elenco dei reperti, diversi dal tabacco, distintamente per Provincia e per ramo di servizio (all. B 7).

Si richiama l'attenzione sulla necessità che ciascun Deposito predisponga tanti verbali, e relativi allegati, quanti sono gli Ispettorati che subentrano nella gestione, atteso che, nella maggior parte dei casi, le province amministrative dai Depositi Generi di Monopolio non coincidono con quelle che costituiscono la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato da cui il Deposito stesso dipende. (cfr.all.A).

Rendicontazione sino alla data delle consegne - Il Dirigente del Deposito curerà tutti gli adempimenti relativi alla ripartizione ed alla rendicontazione sino alla data delle consegne e farà riserva di trasmissione all'Ispettorato della relativa documentazione, non appena essa sarà stata restituita e parificata dalla competente Ragioneria Provinciale.

Per la rendicontazione relativa ai precedenti semestri, non ancora restituita dalla Ragioneria Provinciale, sarà prodotto un elenco per ciascuna provincia, con tutte le indicazioni necessarie alla loro individuazione.

Il Contabile del Contenzioso presso l'Ispettorato, non risponderà, come è ovvio, di somme riscosse e contabilizzate dal Deposito e dei crediti iscritti a Z 27 eventualmente prescritti alla data delle consegne.

Si raccomanda di redigere con la consueta cura e precisione sia i verbali di consegna, che i relativi allegati, poichè i dati ivi esposti costituiranno la base essenziale per la trattazione del servizio parte degli Ispettorati.

B) Il trasferimento fisico degli atti relativi al servizio contenzioso (registri, rendiconti, fascicoli - in essere e archiviati -, modulistica, etc.) avverrà utilizzando le autovetture di servizio e, ove necessario, gli autocarri in dotazione alla locale Manifattura, ovvero i mezzi della Ditta cui è appaltato l'approvvigionamento dei tabacchi ai Magazzini vendita.

Le scaffalature, gli schedari e altro materiale, utilizzato dal Deposito per lo specifico servizio, potranno essere anch'essi consegnati all'Ispettorato, qualora il Capo del Compartimento ne ravvisi la necessità e la possibilità d'impiego, con le stesse modalità di cui sopra.

Presso ciascun Ispettorato dovranno essere, necessariamente, individuati i locali in cui il servizio verrà ospitato, sia per quanto riguarda la trattazione corrente delle pratiche, sia per l'allocazione dell'archivio storico, il quale sarà organizzato in maniera da consentire una rapida ricerca e consultazione degli atti in esso contenuti.

b) Personale da adibire al servizio del Contenzioso.

La designazione del funzionario preposto al settore Contenzioso, che ne diventerà il "contabile", avverrà, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25/1986, a cura della scrivente, su tempestiva proposta dei Sigg. Ispettori.

Per quanto riguarda l'altro personale, sarà provveduto al trasferimento dei dipendenti già addetti al contenzioso presso i Depositi ubicati nella stessa sede dell'Ispettorato, mentre, per le altre eventuali ulteriori necessità, si farà ricorso agli strumenti consentiti dalla vigente normativa.

c) Istituzione conto corrente postale.

Presso ciascun Ispettorato, analogamente a quanto si è palesato necessario per il servizio delle lotterie nazionali, verrà istituito un nuovo conto corrente postale, i cui prelevamenti saranno vincolati presso la locale Tesoreria Provinciale.

Si interessano, pertanto, i Signori Ispettori, a richiedere subito alla competente Direzione Banco Posta l'apertura del conto e i relativi bollettini prestampati.

Sarà inviata a questa Direzione Generale copia della comunicazione del succitato Banco Posta, relativa all'attribuzione del numero del conto e della istituzione del vincolo.

Il conto corrente postale di cui trattasi Contabile del settore contenzioso, il quale, alla fine trasmetterà al Capo del Compartimento il Mod. U 109, documentazione.

Si rende necessaria l'istituzione del citato c.c.p. per evitare che possano verificarsi riscossioni in contanti, e ne deriverà che tutti i versamenti effettuati dai trasgressori a qualsiasi titolo, dovranno affluire sul c.c.p. di nuova istituzione. Il versante documenterà il pagamento con l'esibizione della "ricevuta", mentre resterà a sua disposizione l'attestazione del bollettino stesso.

I versamenti effettuati dai trasgressori, di cui si è venuto a conoscenza, o mediante presentazione della relativa ricevuta, ovvero con l'accreditamento evidenziato nell'estratto conto pervenuto dal Banco Posta, senza che sia stata ancora presentata la ricevuta, saranno annotati, cronologicamente, su apposito "Registro Movimento Valori Servizio "Contenzioso"" (di nuova istituzione), così come vi saranno annotate le operazioni successive, effettuate per la destinazione dei prelievi effettuati a mezzo postagiato.

La distribuzione del citato registro, di cui si allega fac-simile (all. H), sarà curata dalla Manifattura Tabacchi di Rovereto.

In sede di ripartizione delle somme affluite sul richiamato c.c.p., gli importi occorrenti saranno prelevati con richiesta alla Tesoreria Provinciale di quietanza o vaglia del Tesoro, con imputazione ai capitoli di destinazione (capitoli vari del bilancio dello Stato, ovvero bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli cap. 163 a titolo di recupero fondi).

Le spese di notifica e gli altri esborsi effettuati a vario titolo, saranno anticipate, (le prime previa dettagliata richiesta del Contabile . del Servizio Contenzioso,) direttamente dall'Ispettorato Compartimentale, con i fondi messi a disposizione, con apertura di credito, da parte della Direzione Generale sul cap. 173 "spese per il condizionamento, il concentramento e la custodia dei reperti sequestrati per violazione alle leggi sul monopolio e per notifica degli atti esecutivi e per il recupero delle penalità, dei diritti evasi e spese di giustizia".

I suddetti importi verranno contabilizzati dal Funzionario delegato nel relativo rendiconto, al quale andranno allegati in originale i documenti che comprovino l'avvenuto pagamento e, ove si tratti di spese diverse dalle notifiche (già note al settore contenzioso), saranno comunicati dettagliatamente al Contabile, che ne curerà il recupero in sede di ripartizione, imputando i relativi importi al cap. 163 del bilancio entrata Monopoli, con richiesta di separata quietanza per ogni provincia e ramo amministrato. Tali quietanze saranno trasmesse al Deposito per la competente contabilizzazione, con emissione di separate bollette di riscossione Mod. U 20, che verranno acquisite dal Contabile del contenzioso, per la rendicontazione semestrale alla competente Ragioneria Provinciale.

Analogha procedura (rimborso con i fondi del Cap. 173 e recupero sul Cap. 163-Entrata) sarà seguita nei casi, per la verità eccezionali, in cui si debba, a seguito di formale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, provvedere alla restituzione agli aventi diritto di somme già introitate.

#### d) Rendicontazione e Situazione semestrale.

1. rendicontazione da rendere alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Tale rendicontazione, che sarà resa dal Contabile, si produce semestralmente alla Ragioneria Provinciale dello Stato tramite l'Intendenza di Finanza, alla quale viene trasmessa dall' Ispettore Capo del Compartimento, con il proprio visto, e attiene alle somme introitate a mezzo bollette modo Z 20 e i cui importi sono stati ripartiti agli aventi diritto, a termini di legge.

Giova sottolineare che il contabile, delegato alla riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie, è responsabile personalmente ed in via esclusiva della gestione del contenzioso affidatagli dalla Direzione Generale. Pertanto, il visto dell'Ispettore, sui rendiconti resi, riveste carattere formale, ed è teso ad accertare la osservanza dei termini prescritti e la corretta impostazione dei rendiconti stessi.

2. Situazione semestrale da fare pervenire alla Direzione Generale.

Trattasi di una situazione contabile di nuova istituzione, suddivisa in due sezioni, da compilare utilizzando i modelli di cui agli allegati C e D, che sarà reso semestralmente, dal Contabile, alla Direzione Generale Direzione Centrale Commerciale Div. Servizi Fiscali e Concessioni Amm.ve, tramite l'Ispettore Capo del Compartimento che vi apporrà il proprio visto per parificazione.

Il periodo semestrale segue l'anno solare (gennaio-giugno/ luglio-dicembre), mentre la trasmissione dell'elaborato dovrà essere effettuata entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del periodo di riferimento.

E' appena il caso di sottolineare che il saldo a pareggio della situazione contabile risultante nella parte "Uscita" (dopo il Totale dell' Uscita) rappresenta la somma di tutte le bollette A 28 ancora in essere e costituirà la rimanenza iniziale nella parte "Entrata" della situazione contabile semestrale.

e) Distinzione dei ruoli dell'Ispettore e del Contabile del Contenzioso.

Come già accennato nella premessa della presente circolare, si è rilevata l'opportunità di tenere distinti ruoli e compiti dell'Ispettore Capo del Compartimento, da quelli del Contabile del Contenzioso.

Tale responsabilità implica un costante controllo di ogni attività che, per lo specifico settore, si estrinseca principalmente nei seguenti interventi:

1. L'Ispettore è tenuto a dare un adeguato ed efficiente assetto organizzativo (personale, locali, attrezzature) al servizio Contenzioso;
2. Allo scopo di realizzare l'unitarietà dei rapporti fra l'Ispettorato e i terzi (enti pubblici o privati, altri Organi della P.A., e, ovviamente, la D.G. ), nel rispetto del combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. 14.10.1958, n. 1074, che definisce i compiti dell' Ispettore Capo del Compartimento, e dell'art. 6, c.1, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che attribuisce agli Ispettorati Compartimentali le funzioni di cui agli artt. 3, c.3, e 4 della legge 22.12.1957, n. 1293, l'Ispettore apporrà il proprio visto anche sulla corrispondenza in partenza predisposta, e firmata, per gli specifici suoi adempimenti, dal Contabile del contenzioso e "scaricata" dal proprio protocollo.

Quest'ultimo utilizzerà, pertanto, per la corrispondenza in arrivo e in partenza, un proprio registro protocollo. In particolare per la corrispondenza in arrivo, riguardante la materia del contenzioso, si opererà come segue:

Tutti i plichi raccomandati saranno, come di consueto, annotati nell'apposito, unico registro; i pp.vv. saranno tutti registrati sul protocollo generale dell'Ispettorato. Di essi, quelli pervenuti in originale, ai fini del tentativo di definizione amministrativa, saranno trattenuti a disposizione dell'Ispettore, e ne verrà trasmessa copia al settore contenzioso per le incombenze di competenza; quelli pervenuti, invece, in copia, relativi a contesti per i quali non è consentita la definizione in via amministrativa da parte dell'Ispettore, saranno contestualmente scaricati dal protocollo generale dell' Ispettorato al settore contenzioso; sia nell'un caso che nell'altro, l'Ispettore tratterrà ai propri atti le allegate ricevute Mod. P 10, (i cui estremi saranno annotati sul p.v.), che saranno raccolte per Organo di emissione, per i controlli da effettuare in sede di verifica;

3. L' Ispettore opererà assidui controlli sul servizio contenzioso ogni qual volta lo ritenga opportuno, e, comunque, almeno ogni sei mesi, effettuerà formale verifica, procedendo anche alla parificazione, con i prescritti registri, dei rendiconti amministrativi resi dal contabile.

-)specifiche attribuzioni dell'Ispettore quale Capo del Compartimento.

1. Avviso alla definizione in via amministrativa.

I pp.vv. pervenuti all' Ispettorato in originale dall' Organo verbalizzante, dovranno essere rubricati in un registro all'uopo istituito, con numerazione progressiva per anno solare, (ad es. 1/1/1991; 1/2/1991; 1/1/1992 etc.) e con l'annotazione di tutti i dati necessari ed inerenti alla definizione amministrativa. Tale rubrica ricalcherà lo schema di cui all' allegato E, e si potrà utilizzare, allo scopo, un normale registro di protocollo, opportunamente adattato.

Quale Organo deputato, ai sensi dell'art. 1 del dec.leg.n. 375 del 9.11.1990, alla definizione amministrativa dei contesti relativi a contrabbando di t.l.e., l'Ispettore Capo del Compartimento, una volta acquisita dal Contabile la liquidazione delle penalità comminabili nelle singole fattispecie, dovrà stabilire, entro i limiti di legge, la somma da determinare e predisporre un avviso per il trasgressore (all. F), con invito al pagamento della somma così determinata e alla presentazione della prescritta istanza di ammissione al beneficio di cui trattasi, e con l'avvertenza, altresì, che si procederà, in caso di adesione, alla confisca delle cose sottoposte a sequestro. Lo stesso avviso conterrà l'indicazione del termine di 30 giorni previsto dalla legge, per la positiva definizione della procedura, trascorso inutilmente il quale, il fascicolo dovrà necessariamente essere trasmesso alla competente Pretura.

2. Emanazione del provvedimento di definizione amministrativa.

Trascorso il termine stabilito nell' avviso, ed acquisito dal Contabile l'esito positivo del tentativo, l'Ispettore emetterà formale declaratoria di definizione amministrativa (all. G), con conseguente

estinzione del reato, in cui disporrà, anche, la confisca delle cose sequestrate. In caso negativo, provvederà a trasmettere il fascicolo alla competente Pretura per il giudizio penale.

3. Attribuzione in materia di cose sequestrate per contrabbando t.l.e.

Rientra nei compiti dell' Ispettore Capo del Compartimento la richiesta all'Autorità Giudiziaria di convalida del sequestro delle cose che hanno formato oggetto del reato o strumento per la sua consumazione. Si procederà in tal senso, come già accennato, nei casi di mancata definizione amministrativa, ovvero nei casi di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

E', altresì, compito dell' Ispettore curare i rapporti con il Ricevitore Capo della Dogana, competente per i reati accertati all'interno degli spazi doganali, sempre in ordine alla richiesta di convalida del sequestro.

Infine, sempre in caso di mancata definizione amministrativa, e per i casi di competenza specifica dell'Autorità Giudiziaria, l'Ispettore chiederà il nulla osta alla vendita anticipata dei mezzi di trasporto eventualmente sequestrati, sia dentro che fuori gli spazi doganali, e ne curerà la vendita avvalendosi degli Istituti di Vendita Giudiziaria.

4. Compiti di funzionario delegato per la gestione dei fondi sui capitoli 191 e 173.

L'Ispettore, quale funzionario delegato, è destinatario delle aperture di credito disposte dalla Direzione Generale sui capitoli indicati, sulla base di previsioni semestrali formulate tempestivamente dal funzionario stesso.

In particolare:

il cap. 191 attiene all' acquisto di tabacchi sequestrati per fatti di contrabbando t.l.e., sulla base dei verbali di perizia (mod. T 10) redatti dalle Manifatture tabacchi; i relativi importi saranno messi a disposizione, o del contabile del contenzioso (mediante accreditamento sul c.c.p.) affinché provveda alla ripartizione - anche anticipata, ai sensi dell'art. 4 del dec.leg.n.375 del 9.11.1990 - agli aventi diritto, ovvero del Ricevitore Capo della Dogana, a mezzo di ordinativo;

il cap. 173, la cui intestazione è stata integralmente riprodotta in precedenza, consente l'anticipazione di spese attinenti il trasporto, la custodia e le spese giudiziali ed accessorie, da porre, comunque, a carico del trasgressore. Le spese anticipate verranno rimborsate direttamente dall' Ispettorato, che ne informerà il Contabile per gli adempimenti di sua competenza e relativi al loro recupero, mentre per le spese anticipate dalle Dogane, l'Ispettore provvederà al relativo rimborso con ordinativo, a favore del Ricevitore Capo, che avrà documentata la richiesta.

Giova sottolineare, a tal riguardo, che le spese per condizionamento, trasporto e custodia delle cose sequestrate devono tutte essere anticipate dall' Amministrazione, fermo restando l'obbligo da parte dei Contabili (Contabile del Contenzioso e Ricevitore Capo della Dogana) di attivare le procedure per il loro integrale recupero a carico del trasgressore, direttamente, o rivalendosi sul valore delle cose sequestrate, nonché, per i tabacchi l.e., sull'importo riscosso a titolo di multe, ammende e pene pecuniarie, ai sensi dell'art. 4, c.6, del decr.leg. più volte citato.

Le spese in tal modo recuperate, verranno, come già indicato, imputate, in sede di ripartizione, il cap. 163 del Bilancio Monopoli.

g) specifiche attribuzioni del "Contabile" del contenzioso.

Il Contabile del Contenzioso:

1. attende all'assunzione in carico sul registro Z 19 di tutti i Mod. pp.vv. e cura i rapporti con l'Autorità decisoria (Amministrativa e/o Giudiziaria) competente per ogni singola infrazione;
2. predispone il conto di liquidazione delle penalità, che trasmette tempestivamente al Capo dell'Ispettorato per i contesti che cadono sotto la sua competenza, per un sollecito tentativo di definizione amministrativa, ovvero all' Intendenza di Finanza o all'Autorità Giudiziaria negli altri casi e su esplicita richiesta;
3. è responsabile della riscossione di tutte le somme dovute dai trasgressori e ne cura la contabilizzazione, la ripartizione e la relativa rendicontazione da trasmettere, alle Ragionerie Provinciali territorialmente competenti e alla Direzione Generale Monopoli, tramite l'Ispettorato;

4. è responsabile dei crediti iscritti sul reg. Mod Z 27, per cui, ove non sia consentito avvalersi del Servizio Centrale di riscossione, ne curerà la riscossione coattiva ai sensi della legge 639/1910;
5. istituisce e tiene costantemente aggiornato il registro dei reperti (mod. U 29) suddiviso in più sezioni (tabacchi, accenditori, oggetti della riffa o connessi al lotto e ad altri giochi a premi, mezzi di trasporto, etc.;. Tale registro, anche se costituisce duplicato di analogo documento in essere presso i Depositi Generi di Monopolio, competenti alla movimentazione, soddisfa l'esigenza di periodici controlli incrociati tra Ispettorati, Depositi e Autoparchi e consente di verificare in qualsiasi momento la situazione generale dei reperti relativi ai contesti amministrati dall'Ispettorato.

#### h) Concentramento, custodia e destinazione dei reperti sequestrati.

La materia trova fondamento giuridico nelle disposizioni richiamate organicamente in apertura della parte riguardante gli aspetti normativi, nonché nelle circolari emanate nel tempo da questa Direzione Generale, che con la presente vengono riassunte e coordinate per dare ordine e completezza di trattazione all'intero settore.

Si argomenterà separatamente per ciascun ramo di servizio, con la sola avvertenza che per i reperti misti, costituiti da unico collo, si renderà necessario, in ogni caso, il concentramento presso il competente Deposito Generi di Monopolio, che dovrà scondizionare il reperto, formarne tanti quanti sono i rami di servizio interessati, avendo cura di verbalizzare le operazioni effettuate, alle quali assisteranno, oltre ai Contabili, due testimoni.

Ramo tabacchi - E' necessario anzitutto distinguere i reperti di peso non superiore a kg. 10 da quelli di peso superiore.

1. Reperti sino a kg. 10 Saranno concentrati a cura dell'Organo verbalizzante, ed a spese dell'Amministrazione (cap. 173, gestito dal competente Ispettorato), direttamente presso il Deposito, che li assume in carico sul registro modo U 29 e rilascia la prescritta ricevuta Mod. p 10, qualora il sequestro avvenga nel Comune in cui esso ha sede, ovvero presso l'Organo del Monopolio più vicino (Deposito o Magazzino vendita) negli altri casi. I Magazzini Vendita destinatari di concentramento, dopo aver assunto in carico il reperto sul relativo registro Mod. U 29 ed aver rilasciato la prescritta ricevuta Mod. P 10, procederanno all'inoltro presso il Deposito G.M. di aggregazione, previa compilazione del prescritto documento di spedizione e della distinta Mod. U 44. Il Deposito li assumerà in carico in un separato Registro Mod. U 29 (diverso da quello su cui ha assunto in carico i reperti ricevuti direttamente dall' Organo verbalizzante). Tale concentramento dovrà avvenire entro e non oltre un mese dall'introduzione del reperto in Magazzino, per consentire il sollecito trasferimento dei generi dal Deposito G.M. alla competente Manifattura.
2. Reperti oltre i kg. 10 - Saranno concentrati, a mezzo ferrovia o altro vettore pubblico, a cura dell' Organo verbalizzante direttamente presso la competente Manifattura (cfr.all.I), avvalendosi dell'assistenza dell'Organo del Monopolio (Deposito G.M. o Magazzino vendita) più vicino al luogo del sequestro, che è tenuto a compilare il documento di spedizione (W 3 bis e lettera di vettura modo W 10) e la distinta Mod. U 44, oltre che assumere in carico i reperti in oggetto sul registro Mod. U 29, rilasciando la prescritta ricevuta Mod. P 10.
3. Anticipo spese Le spese di condizionamento e trasporto saranno sostenute dall'Ispettorato competente, imputando i relativi importi al richiamato cap. 173, ad eccezione delle spese ferroviarie, che continueranno ad essere sostenute dalla Direzione Generale - Divisione Trasporti, a cui l'Ente Ferrovie dello Stato si rivolge per tutti i trasporti effettuati per conto dell'Amministrazione. Anche delle spese ferroviarie, peraltro, unitamente alle altre spese, il Contabile dovrà prendere buona nota ai fini del relativo recupero.
4. Recupero spese anticipate - E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei contabili del contenzioso sulla necessità di curare particolarmente la fase del recupero delle spese anticipate. Essi, pertanto, oltre che prenderne immediatamente nota sui registri contabili (Mod. Z 19 e Mod. Z 27), e nel fascicolo del contesto, ne attiveranno il recupero, segnalando i relativi importi, all'Autorità Amministrativa o Giudiziaria competente a decidere, già in sede di liquidazione della penalità, ove ciò sia possibile, e comunque, non appena ne vengano informati dagli Ispettorati, con segnalazioni specifiche ai fini del loro inserimento e riconoscimento nel provvedimento decisorio da parte delle suindicate Autorità.

Per quanto attiene al contrabbando di t.l.e., il dec.leg. n.375 del 9.11.1990 consente, Come già accennato in precedenza, il recupero delle spese anticipate anche trattenendo il relativo importo, prima della ripartizione, dai proventi di confisca, dalle multe, ammende e pene pecuniarie.

#### 5. Perizia dei tabacchi concentrati in Manifattura; Magazzino Contrabbandi.

I Signori Direttori delle Manifatture disporranno affinché i reperti concentrati vengano sottoposti a perizia nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, c.4, del decreto legislativo n. 375 del 9.11.1990, che prevede l'accreditamento provvisorio del relativo valore a favore dei soggetti indicati nell'art. 337 T.U.L.D. La perizia dovrà essere eseguita per tutti i reperti, a



prescindere dal quantitativo, e di essa sarà redatto il consueto verbale Mod. T 10, da cui si rileverà la destinazione (reimpiego o distruzione) ed il valore attribuito, se viene previsto il reimpiego.

La tempestività delle operazioni descritte e la pronta trasmissione del relativo verbale T 10 al competente Ispettorato Compartimentale (anche per i PP.VV. elevati negli spazi doganali), consentiranno a quest'ultimo, di soddisfare l'esigenza di ripartire sollecitamente i proventi di confisca agli aventi diritto, prima dell' emissione del provvedimento definitivo, che dispone la confisca, ponendo a disposizione del Contabile (del Monopolio o della Dogana), i relativi fondi.

Si ribadisce la necessità che a cura delle Direzioni di Manifattura vengano predisposti periodici accertamenti inventariali di fatto da effettuare nei Magazzini contrabbando (da tenere sempre ordinati con appropriate tabelle di campata) in modo che la contabilità dei Magazzini stessi venga costantemente verificata dall' agente contabile responsabile e dal funzionario ai riscontri.

E I il caso di precisare che non si darà luogo a ripartizione per reperti che non superino il quantitativo di kg. I. In tale eventualità, il verbale di perizia Mod. T 10 sarà inserito nel fascicolo del contesto e con esso a suo tempo archiviato.

Infine, per quanto attiene ai tabacchi provenienti da "abbandono", concentrati dalle competenti Dogane direttamente o tramite Deposito - la relativa perizia verrà verbalizzata con l'apposito Mod. T 11, che sarà trasmesso all'Autorità doganale, da cui il reperto proviene, senza che si proceda a ripartizione e, di conseguenza, ad accreditamento di fondi.

Ramo accenditori - L'intensificazione dei sequestri, anche di ingenti quantitativi, di accenditori non ricaricabili, ha posto l'esigenza di modificare radicalmente le disposizioni in materia di concentrazione e destinazione dei reperti . in questione, attesa particolarmente la pericolosità della loro custodia, per la quale la vigente normativa antincendio impone l'utilizzazione di idonei locali, da proteggere con appropriati sistemi di sicurezza.

Pertanto, a parziale modifica ed integrazione delle istruzioni impartite con circolare n.04/21757 del 20 ottobre 1971, si è disposto con le circolari n. 00/41130 del 30.7.1990 e n. 04/56501 del 16 ottobre 1990, quanto segue:

Tutti i concentramenti della specie avverranno esclusivamente presso il più vicino organo del Monopolio, (Deposito o Magazzino vendita) con esclusione, quindi, delle Dogane.

I Magazzini vendita provvederanno immediatamente ad assumerli in carico e a inoltrare i reperti di accendi tori sequestrati (ricaricabili o non), previa compilazione del prescritto documento di spedizione e della distinta Mod. U 44, presso il Deposito G.M. di aggregazione, che li assumerà, a sua volta, in carico in un separato Registro Mod. U 29 (diverso da quello utilizzato per i reperti ricevuti direttamente dall'Organo verbalizzante).

In presenza di provvedimento di confisca del reperto, l'Ispettore Capo del Compartimento provvederà, d'intesa con il Dirigente del Deposito e con le Autorità comunali preposte alla salvaguardia dell' ambiente, alla distruzione nel luogo e nelle forme che saranno ritenuti, dalle Autorità competenti, idonei alla bisogna.

Dell'operazione di distruzione sarà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti (compreso il Capo dell'Ispettorato o un suo delegato).

Sempre allo scopo di ridurre i rischi connessi alla custodia di, ingenti quantitativi di reperti della specie, e per i soli accenditori non ricaricabili, si richiederà, sollecitamente, alla competente Autorità Giudiziaria l'autorizzazione alla anticipata distruzione, eventualmente previa campionatura.

In quest'ultima fattispecie, trattandosi di reperti per i quali l'iter giudiziario non si è ancora concluso, potrebbe verificarsi l'ipotesi della restituzione, ai legittimi proprietari, disposta dal Giudice; in tal caso si procederà, trattandosi di beni fungibili, ricorrendo al prelievo da altra partita, assimilabile, per qualità e valore, a quella degli accendi tori distrutti, previo nulla osta della scrivente.

Una volta richiesta e ottenuta l'autorizzazione da parte del Giudice, si procederà alla distruzione nei modi e nelle forme già descritte-

Ovviamente, qualora insorgano gravi difficoltà, sia nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria competente al rilascio del nulla osta, sia nella fase di concerto con gli Organi sopraindicati, ne sarà informata questa Direzione Generale, che interverrà nei modi opportuni.

Per quanto fin qui detto, viene revocata la disposizione che prevedeva il concentramento degli accendi tori presso il Deposito G.M. di Roma.

I locali destinati alla sia pur temporanea custodia dei reperti in questione (Depositi G.M. o altre aree da individuare), dovranno essere adeguatamente attrezzati ai fini della prevenzione incendi, secondo la normativa attualmente vigente in materia.

Le spese anticipate dall'Ispettorato potranno essere recuperate dal Contabile del Contenzioso unicamente richiedendone, all'Autorità Giudiziaria competente, il riconoscimento e la liquidazione in sentenza, a carico del trasgressore e a favore dell'Amministrazione.

C) RAMO LOTTO LOTTERIE E GIUOCHI A PREMIO I reperti saranno concentrati, a cura del Comando verbalizzante, presso il più vicino Organo del Monopolio (Deposito G.M. o Magazzino Vendita). I Sigg. Gestori dei Magazzini vendita provvederanno con tempestività a riconcentrare detti reperti, una volta assunti in carico, previa compilazione del prescritto documento di spedizione e della distinta Mod. U 44, presso il Deposito Generi di Monopolio di aggregazione, che li assumerà in carico in un separato registro Mod. U 29 (diverso da quello su cui ha assunto in carico i reperti ricevuti direttamente dall'Organo verbalizzante).

L'Ispettorato, una volta acquisita la sentenza definita va che dispone la confisca delle cose sequestrate, ne curerà la vendita ai pubblici incanti, direttamente o tramite Istituto Vendite Giudiziarie.

Le spese anticipate dall'Ispettorato saranno dal Contabile del contenzioso recuperate nei modi indicati per il ramo tabacchi.

i) Concentramento, custodia e destinazione dei mezzi di trasporto.

I mezzi di trasporto sequestrati per fatti di contrabbando saranno concentrati, a cura del Comando verbalizzante e con l'assistenza del più vicino Organo del Monopolio, presso gli autoparchi dell'Amministrazione, all'uopo istituiti, secondo la competenza territoriale individuata nella tabella di cui all'allegato L.

Di regola, le operazioni di concentramento dovranno essere effettuate tramite ferrovie dello Stato o eccezionalmente altro vettore pubblico, e solo in relazione a rilevante ingombro del veicolo con altro idoneo sistema di trasporto.

In sede di prima attuazione della nuova disciplina di tutto il settore contenzioso, dovranno essere quanto prima eliminate le custodie anomale ed onerose attualmente in essere presso privati, procedendo, una volta disposta la confisca, alla sollecita alienazione dei veicoli per asta pubblica, a cura del competente Ispettorato, anche per lotti da destinare alla rottamazione.

Per quanto riguarda le richieste all'Autorità Giudiziaria di autorizzazione alle vendite anticipate dei veicoli sequestrati, ed i successivi adempimenti, si rimanda a quanto già detto in sede di commento all'art. 4 del decr.leg.n. 375 del 9.11.1990.

Per tutte le incombenze del contabile, si fa rinvio al Cap. XVIII, Parte II, del "Manuale", ove la materia è illustrata nel dettaglio.

La vendita dei mezzi di trasporto sequestrati verrà curata dall' Ispettore Capo del Compartimento, che ne affiderà l'esecuzione al competente Istituto Vendite Giudiziarie, ovvero provvederà direttamente qualora ciò non sia possibile, previa acquisizione della stima da parte della competente Manifattura, da porre a base della gara.

Le spese, anticipate dall' Ispettorato con i fondi accreditati sul cap. 173, saranno recuperate dal contabile secondo la procedura già indicata per i tabacchi.

I Sigg. Ispettori, con propria circolare, informeranno i Gestori dei magazzini vendita di tutti gli adempimenti da osservare per il concentramento dei reperti, dandone notizia anche ai competenti Comandi della Guardia di Finanza.

### **ASPETTI GESTIONALI**

Si ritiene opportuno dar luogo ad una sintetica illustrazione delle fasi che attraversano i contesti nella loro gestione, dal ricevimento del processo verbale, all'archiviazione. Tali aspetti sono, peraltro, dettagliatamente sviluppati nell' allegato "Manuale", alla cui II parte \_ "La gestione dei contesti" - sarà fatto riferimento, con l'indicazione del capitolo in cui ogni argomento viene trattato.

Va precisato che, al "Manuale" suindicato, con la presente circolare, sono state apportate, come apparirà chiaro alla lettura, alcune integrazioni e parziali modifiche.

In particolare si introducono, in via sperimentale, alcune innovazioni nel capitolo XII riguardante il pagamento rateale da parte del trasgressore, per cui la materia trattata negli ultimi due capoversi dello stesso capitolo si deve intendere aggiornata come appresso.

Da un'attenta analisi della particolare problematica discende che non vi sono ostacoli per una ripartizione immediata delle singole rate. Ne consegue che la contabilizzazione a titolo provvisorio viene superata mediante la emissione, per ciascuna rata, di bolletta Z 20, con le seguenti avvertenze: il contabile, prima di procedere alla ripartizione agli aventi diritto, avrà cura di recuperare le spese di giustizia, i tributi eventualmente evasi, e le altre spese, a qualsiasi titolo anticipate.

Dopo tale recupero le somme versate con le singole rate saranno ripartite nei modi di regola, e cioè saranno attribuiti gli importi spettanti all'Erario e quelli da destinare agli altri aventi diritto (scopritori, Fondo Assistenza Finanziari, Fondo repressione contrabbando, Capo servizio dell'Organo verbalizzante, Contabile del Contenzioso).

Si renderà, quindi, necessario, per ciascun contesto, prendere buona nota in apposito prospetto che riassume la ripartizione dell'intero ammontare delle multe, in maniera tale da avere sotto controllo la situazione e non superare i seguenti limiti massimi: scopritore £. 50.000; Fondo repressione contrabbando 28, Capo servizio £ 3.000; Contabile (o gestore) del Contenzioso £. 5.000 (che, per le disposizioni vigenti, viene versato direttamente all'Erario).

Per quanto detto, la contabilizzazione a mezzo di bolletta A 28 (relativa quietanza di entrata sul cap. 3711 del Bilancio dello Stato e accreditamento per la ripartizione sul cap. 2478 di uscita da parte della Direzione Generale) viene meno per i pagamenti rateali, mentre resta in vita per gli altri casi di contabilizzazione provvisoria, in verità da considerarsi eccezionali.

In questi ultimi casi, l'originale della quietanza rilasciata dalla Tesoreria verrà trattenuto agli atti dell'Ispettorato per essere utilizzato a fini di rendicontazione, mentre alla scrivente è sufficiente venga inviata, in allegato alla richiesta di accreditamento dei fondi necessari, copia fotostatica della quietanza stessa.

I) Assunzione in carico dei pp.vv. elevati dagli Organi verbalizzanti.

Il Contabile del Contenzioso avrà cura, non appena in possesso della copia del p.v., di compilare la cartella dei processi (Mod. Z 18), prendere nota dello stesso p. v. nello schedario, assumere in carico il contesto sul registro Mod. Z 19, trascrivere sugli appositi registri la consistenza e la destinazione delle cose eventualmente sequestrate, secondo le modalità illustrate nei capitoli I, II, III, IV del "Manuale", parte II.

II) Liquidazione delle penalità.

Per la liquidazione delle penalità, saranno consultate le tavole sinottiche poste alla fine di ogni singolo capitolo della Parte I del "Manuale" che riguardano le norme alle quali l'infrazione si riferisce, nonché il Cap. V - Parte II.

Si ribadisce che alla liquidazione si dovrà procedere sollecitamente, all'atto del ricevimento del p. v., per i casi in cui la competenza alla definizione in via amministrativa è attribuita al Capo del Compartimento, e su richiesta dell'Intendente di Finanza e/o dell'Autorità Giudiziaria, negli altri casi.

III) Tentativo di definizione amministrativa.

Il Contabile prenderà nota su apposito scadenziario dei termini entro i quali il pagamento e l'istanza da parte del trasgressore dovranno essere acquisiti, per riferire in merito, con ogni tempestività, all'Autorità Amministrativa che ha emesso l'avviso per la definizione amministrativa (Ispettore o Intendente di Finanza), procedendo a tutti gli adempimenti dettagliatamente descritti nei capitoli VI, VII, VIII e IX della Parte II del richiamato "Manuale".

IV) Assunzione in carico dei contesti sul Registro dei Crediti (Mod.Z 27). Una volta in possesso della sentenza di condanna, pervenuta tramite l'Ispettore o l'Intendente di Finanza, il Contabile provvederà all'iscrizione del credito sul Registro Mod. Z 27, dandosi scarico del contesto dal Registro Mod. Z 19.

E' appena il caso di sottolineare che la responsabilità del Contabile è diretta e personale per i casi decisi con condanna alla sola sanzione pecuniaria, mentre in presenza di condanna anche a pena detentiva, competente alla riscossione è l'Ufficio "Campione Penale" presso l'Organo Giudiziario che ha emesso la sentenza definitiva

(Cfr. Capp. X \_ XI XII della Parte II del "Manuale"), che rimetterà al Contabile unicamente l'importo da ripartire agli aventi diritto.

#### V) Riscossione coattiva dei crediti.

Alla riscossione coattiva dei crediti provvede il Contabile del contenzioso dei Monopoli di Stato, con la procedura prevista dalla legge n. 639/1910 e con le modalità illustrate nei capitoli del "Manuale" appena richiamati. Peraltro, con D.P.R. n. 43 del 28.1.1988, che ha istituito il Servizio Centrale di Riscossione, detta competenza, ad avviso della scrivente, è stata attribuita al Servizio medesimo.

Qualora la tesi dell' Amministrazione venga accolta, si provvederà con apposita circolare a ridisciplinare la materia.

#### VI) Insolvenza del debitore.

Accertata e documentata l'insolvenza del trasgressore, si procederà a richiedere, tramite l'Intendenza di Finanza, la conversione della multa in restrizione della libertà personale e l'annullamento delle altre somme dovute (cfr. cap. XIII del "Manuale" \_ Parte II).

#### VII) Casi di estinzione e definizione dei contesti per cause diverse dal pagamento o dall'insolvenza - Sospensione condizionale della pena.

Il contesto può definirsi anche a seguito di provvedimento di clemenza individuale (concessione della grazia da parte del Capo dello Stato) o collettivo (amnistia e/o indulto).

In tal caso il Contabile si atterrà alle indicazioni contenute nel Cap. XIV del "Manuale" ~ Parte II.

In ogni caso il Contabile del Contenzioso dovrà seguire con particolare attenzione i casi di sospensione condizionale della pena, ai fini della revoca del beneficio qualora venga a conoscenza di nuova condanna del trasgressore intervenuta nel quinquennio successivo alla prima.

#### VIII) Contabilizzazione e ripartizione delle somme riscosse.

Per gli adempimenti relativi alla contabilizzazione e ripartizione delle somme riscosse si rinvia ai Capitoli XV e XVI del "Manuale" e alle integrazioni e innovazioni introdotte con la presente circolare (istituzione del c.c.p. situazione contabile semestrale etc.).

#### IX) Custodia e vendita delle cose sequestrate e dei mezzi di trasporto.

La materia è dettagliatamente illustrata nei cap. li XVII XVIII - XIX del "Manuale", Parte II.

Si richiama comunque l'attenzione del Capo del Compartimento sulla necessità di attivarsi tempestivamente per la richiesta di convalida del sequestro, nulla osta alla vendita anticipata dei mezzi di trasporto, distruzione anticipata degli apparecchi di accensione non ricaricabili (per i quali non è ancora intervenuta confisca), e, infine, per gli accreditamenti provvisori agli aventi diritto di cui all'art. 4, n. 4, del dec.leg. n. 375 del 9.11.1990.

Si rammenta che i concentramenti dei tabacchi sequestrati e dei veicoli dovranno essere effettuati presso gli Organi dell' Amministrazione di cui, rispettivamente agli allegati I ed L.

A completamento della trattazione, si comunica che, allo scopo di qualificare il personale che sarà chiamato ad operare nello specifico settore, questa Direzione Generale organizzerà, quanto prima, appositi corsi.

I Sigg. Capi degli Ispettorati segnaleranno, pertanto, tempestivamente i nominativi dei partecipanti, in misura non inferiore a 2 unità, tra i quali dovrà essere ricompreso il funzionario proposto per assumere l'incarico di "Contabile del Contenzioso".

Le lezioni dei corsi di qualificazione prenderanno a base, illustrandone ed approfondendone il contenuto, l'allegato "Manuale" , integrando la parte teorica con opportune esemplificazioni pratiche e con l'analisi della modulistica maggiormente utilizzata.

I corsi saranno preceduti da riunioni informative dei Capi degli Ispettorati e dei Dirigenti dei Depositi che si terranno nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 1991, secondo il calendario che sarà comunicato.

Si fa riserva, infine, di emanare apposita circolare riguardante l'eventuale passaggio dei contesti, in corso di trattazione nella fase amministrativa, dalle Dogane agli Ispettorati Compartimentali, qualora ciò dovesse rendersi necessario, ed altrettanto dicasi per l'eventuale trasferimento dei mezzi di trasporto presso gli autoparchi dell'Amministrazione.

I Sigg. Capi degli Ispettorati sapranno sicuramente mostrarsi all'altezza dei più impegnativi compiti loro assegnati, e tutti gli operatori del Compartimento certamente non mancheranno di agire attivamente per conseguire, nella specifica attività del Contenzioso, risultati positivi, che, sostanzialmente, tendono a scoraggiare i comportamenti illeciti che arrecano cospicui danni al settore fiscale della finanza pubblica.